

# Risparmio energetico, tutti i bonus per i lavori

**La mappa del Mise.** Gli interventi ammessi alle detrazioni che potranno accedere al 110% se si agisce sul capotto termico dell'edificio o sulla caldaia

**I vincoli.** Resta il parametro del miglioramento di almeno due classi energetiche necessario per ottenere il diritto al supersconto

**Carmine Fotina**  
**Marco Mobili**  
ROMA

Il ministero dello Sviluppo economico ha messo a punto la prima mappa ufficiale di tutti gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica per la riduzione del rischio sismico degli immobili che potranno accedere al superbonus del 110%, se si interviene sul capotto termico o se si cambia la caldaia.

Uno degli aspetti innovativi del superbonus del 110% introdotto dal "decreto rilancio" è proprio quello di consentire ai cittadini e alle imprese di far salire sul maxi sconto anche una serie di interventi che il contribuente può eseguire sul singolo appartamento beneficiando di sconti fiscali di diverse portate ricompresi tra il 50% e il 90%. A prevedere questa possibilità, infatti, è il comma 2 dell'articolo 119 del "decreto rilancio" secondo cui l'aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico contenuti nell'articolo 14 del decreto legge 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente. La condizione posta dal Governo e dal legislatore è che questi interventi, per ottenere il maxibonus, siano eseguiti congiuntamente e ad almeno uno degli interventi sul capotto termico o sulle caldaie.



**EFFETTO TRAINO**  
È possibile far salire sul maxi sconto anche una serie di interventi che il contribuente può eseguire sul singolo appartamento



**LE CONDIZIONI POSTE**  
La condizione posta è che gli interventi, per ottenere il maxibonus, siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sul capotto termico o sulle caldaie

In fase di conversione in legge del DL, la commissione Bilancio della Camera ha post una sola deroga a questa regola al cosiddetto effetto "locomotiva" degli interventi di efficientamento. Secondo l'emendamento approvato in commissione se l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi sull'involucro o sugli impianti di riscaldamento sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente. Resta comunque inalterato il vincolo del miglioramento di almeno due classi energetiche, quindi senza doppio salto nessun superbonus.

Nella tabella riportata in pagina c'è l'elenco di tutti gli interventi che, ad esempio, con il capotto termico sul 25% delle superfici dell'edificio (tetti a spiovente compresi) possono lievitare fino al 110 per cento. Per ogni singola tipologia di lavoro è riportato il limite alla detrazione fiscale fino ad oggi riconosciuta, l'importo massimo della spesa ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui è ripartito il bonus edilizio.

Scorrendo la bozza della mappa del bonus messa a punto dal Mise emerge ad esempio che la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, con un tetto allo sconto fiscale di 60mila euro e un'aliquota del 50%, con gli interventi del superbonus possono salire fino al 110 per cento. Lo stesso vale per le schermature solari o per coibentazioni verticali oppure orizzontali che oggi beneficiano della detrazione del 65 per cento, nonché per gli interventi sulle parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza del 25% della superficie disperdente.

Tra i lavori su singole unità immobiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, destinati ad essere trainati dal superbonus fino al 110% ci sono le caldaie a condensazione con rendimento energetico stagionale maggiore o uguale al 90% su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Ci sono anche i lavori di installazione di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili o ancora l'installazione di collettori solari termici.

## LA MAPPA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico degli immobili

TIPO DI INTERVENTO E REF. ALL'ART. 2 C. 1 D.M. ATTUATIVO	DEFINIZIONE INTERVENTO	REFERIMENTO NORMATIVO	DETRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE*	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	ALIQUOTA DETRAZIONE %	NUMERO DI ANNI SU CUI RIPARTIRE LA DETRAZIONE
<b>RIQUALIFICAZIONE GLOBALE</b>						
lett. a)	a) riqualificazione energetica globale	C. 344, art.1 L. 296/2006	100.000	-	65%	10
<b>INVOLUCRO EDILIZIO (ex comma 345)</b>						
lett. b), p. I	b) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**)	C. 345, art.1 L. 296/2006	60.000	-	65%	10
lett. b), p. II	c) sostituzione di finestre comprensive di infissi (**)	C. 345 L. 296/2006	60.000	-	50%	10
lett. b), p. III	d) installazione di schermature solari (§)	C. 2 lett. b) art. 14 D.L. 63/2013	60.000	-	50%	10
lett. b), p. IV	e) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (***)	C. 2 quater art. 14 D.L. 63/2013	-	40.000 <sup>(§)</sup>	70%	10
lett. b), p. V	f) stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1, al decreto 26/06/2015 "decreto Linee guida per la certificazione energetica" (****)	C. 2 quater art. 14 D.L. 63/2013	-	40.000 <sup>(§)</sup>	75%	10
lett. b), p. VI	g) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. (****)	C. 2 quater art. 14 D.L. 63/2013	-	136.000 <sup>(§)</sup>	80%	10
lett. b), p. VII	h) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio il passaggio a due classi di rischio inferiore. (****)	C. 2 quater art. 14 D.L. 63/2013	-	136.000 <sup>(§)</sup>	85%	10
lett. b), p. VIII	i) interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessano l'involucro per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.	C. 220, art. 1 L. 160/2019	-	-	90%	10
lett. b), p. IX	j) interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.	C. 1 lett. a) art. 119 D.L. 34/2019	-	50.000 <sup>(§)</sup>	110%	5
<b>COLLETTORI SOLARI</b>						
lett. c)	k) installazione di collettori solari termici	C. 346, art.1 L. 296/2006	100.000	-	65%	10
<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA</b>						
lett. d), p. I	l) caldaie a condensazione su singole unità immobiliare con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente $\eta_s$ maggiore o uguale al 90% (§)	C. 347, art.1 L. 296/2006 C.1 art. 14 D.L. 63/13	30.000	-	50%	10
lett. d), p. II	m) intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02	C. 347, art.1 L. 296/2006 C.1 art. 14 D.L. 63/13	30.000	-	65%	10
lett. d), p. III	n) caldaie a condensazione con $\eta_s$ maggiore o uguale al 90% su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio	C. 347, art.1 L. 296/2006 C.2 art. 14 D.L. 63/13	30.000	-	65%	10
lett. d), p. IV	o) caldaie a condensazione con $\eta_s$ maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.	lett. b), C.1 art. 119 D.L. 34/2020	-	20.000 <sup>(§)</sup>	110%	5
lett. d), p. V	p) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.	C. 347 art. 1 L. 296/2006	30.000	-	65%	10
lett. d), p. VI	t) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	C. 347 art. 1 L. 296/2006	30.000	-	65%	10
lett. d), p. VII	s) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza,	lett. b) e c) C.2 art. 119 D.L. 34/2020	-	20.000 <sup>(§)</sup>	110%	5
lett. d), p. VIII	t) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	C. 1 art.1 D.L. 63/2013	30.000	-	65%	10
lett. d), p. IX	u) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. b) e c) C.2 art. 119 D.L. 34/2020	-	20.000 <sup>(§)</sup>	110%	5
lett. d), p. X	v) microgeneratori	C. 1 art.1 D.L. 63/2013	100.000	-	65%	10
lett. d), p. XI	w) microgeneratori	lett. b) e c) C.2 art. 119 D.L. 34/2020	-	20.000 <sup>(§)</sup>	110%	5
lett. d), p. XII	x) sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	C. 4, art. 4 D.L. 201/2011	30.000	-	65%	10
lett. d), p. XIII	y) installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	C. 2 bis art.1 D.L. 63/2013	30.000	-	50%	10
<b>BUILDING AUTOMATION</b>						
lett. e)	z) sistemi di building automation	C. 88, art. 1, L. 208/2015	15.000	-	65%	10

(\*) Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella tabella 1 dalle lettere b), c), d), e), §) si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere d), e), §), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1. (\*\*) Se gli interventi di cui alle lettere b) e §) del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 40.000. (\*\*\*) Posizione comprendente, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari inserite sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati. (\*\*\*\*) Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 300.000 o di € 300.000 euro nel caso che si installi un micro-generatore. (§) Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. (¶) Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio si applica la percentuale di detrazione del 65%. (1) 30.000 euro per unità immobiliare, 30.000 euro e unità immobiliare (2) 20.000 euro fino a unità immobiliare, 150.000 euro e unità immobiliare